

REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI DEL CONSERVATORIO "N.PICCINNI"

IL PRESIDENTE

- Visto il Regolamento dei dipartimenti presentato dal Direttore nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2009;
- Visto il DPR 132/03, in particolare l'art.14, comma 4;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 05 marzo 2009;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 04 dicembre 2009;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 16 dicembre 2009;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Dipartimenti

Il Dipartimento è la struttura deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca e produzione artistica omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Scuole o a più corsi di studio.

Ai soli fini della ricerca e della produzione, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.

Il dipartimento:

promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca e produzione artistica svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia artistica e scientifica dei singoli docenti;
garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
organizza le attività dei corsi di formazione alla ricerca che amministrativamente gli afferiscono, se del caso di concerto con gli altri dipartimenti proponenti;
organizza, sulla base delle indicazioni delle Scuole e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori artistico-scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Scuole, relativamente ai settori artistico-scientifico-disciplinari di propria competenza.

Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento del dipartimento.

Il dipartimento è costituito dai professori che vi afferiscono.

Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire a più d'uno. È garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei dipartimenti compatibili con le sue



competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato. Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all'esame del consiglio accademico. Tutte le afferenze vengono deliberate dal consiglio accademico e rese esecutive con decreto del direttore.

Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche, gli iscritti ai corsi di formazione alla ricerca, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.

Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.

Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, propone la stipula di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 Organi di Dipartimento

Sono organi del dipartimento:

il direttore;
il consiglio;
la giunta.

Il direttore rappresenta il dipartimento. Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento. Spetta comunque al direttore:

convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

assicurare l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento nazionale vigente, dello statuto e dei relativi regolamenti;

assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;

Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:

proporre annualmente al Consiglio Accademico il piano di ricerca e produzione del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori, compatibilmente con le risorse disponibili;

predisporre annualmente per la trasmissione agli organi competenti, Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione, le richieste di spazi, di finanziamenti necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;

promuovere, d'intesa con gli organi competenti, eventuali azioni per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;



predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al Consiglio Accademico per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca e produzione;

Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno. Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.

Il direttore è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.

Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento. Il vicedirettore, che è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento.

Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Art. 3 Consiglio di Dipartimento

Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.

Spetta comunque al consiglio:

definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:

la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

la destinazione di quote dei fondi di ricerca e produzione per le spese generali del dipartimento;

l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;

approvare, per la parte di competenza, e poi trasmettere agli organi preposti, la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 2.2, lettere a), b), c) e d);

approvare annualmente la richiesta di fondi per il funzionamento del dipartimento da trasmettere agli organi competenti secondo quanto previsto dal DPR 132/03;

organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del titolo finale dei corsi di formazione alla ricerca;



esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di scuola interessati, limitatamente ai settori artistico-scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti;

presentare al consiglio accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;

approvare il regolamento del dipartimento;

collaborare con gli organi di governo del Conservatorio e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento nazionale vigente, dallo Statuto di Autonomia del Conservatorio e dai relativi regolamenti.

Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo. Fanno inoltre parte del consiglio un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di formazione alla ricerca, i quali sono riuniti in un unico corpo elettorale con eventuali titolari di borse di studio e specializzandi. .

La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali, le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite nel regolamento del dipartimento.

Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili delle strutture didattiche e artistico-scientifiche ritenute di interesse per i dipartimenti stessi.

Art. 4. Giunta di Dipartimento

La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore di dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni e viene eletta secondo modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento.

La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. 2, lettere a), b), c), d).

La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore e da un numero di professori di prima fascia (e di seconda fascia ove presenti) con le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.

La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.

La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.

Bari, 8 gennaio 2010

Prot.n.159

Il Presidente
Dott. Stefano Carulli

